

Regolamento
per la
Certificazione Responsabilità Sociale Locale

Art. 1 Definizioni

Azione Correttiva: attività, o insieme di attività poste in atto per rimuovere le cause di una non conformità verificatasi.

Camera di Commercio: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sondrio.

Certificazione di Responsabilità Sociale Locale (RSL): dichiarazione, rilasciata dal Soggetto Responsabile, che l'impresa richiedente è conforme, con ragionevole certezza, ai previsti requisiti di RSL, avendo conseguito il punteggio minimo richiesto.

Non conformità: condizioni di irregolarità rispetto alle disposizioni ed ai requisiti richiesti ai fini dell'ottenimento della Certificazione di RSL

Organismo di controllo (ODC): Camera di Commercio oppure soggetto privato terzo e indipendente incaricato dalla medesima di effettuare i controlli sulla conformità delle imprese certificate ai requisiti del presente Regolamento.

Regolamento: documento contenente disposizioni e requisiti per l'ottenimento della Certificazione di Responsabilità Sociale Locale

Responsabilità Sociale d'Impresa: integrazione nella gestione aziendale di approcci attenti alle tematiche ambientali, di etica, del rispetto dei diritti umani e dei diritti dei consumatori, con il duplice obiettivo di massimizzare la creazione di valore condiviso con gli stakeholder e di prevenire o mitigare gli impatti negativi della propria attività.

Responsabilità Sociale Locale (RSL): estensione del concetto di responsabilità sociale d'impresa che valorizza il ruolo, l'impatto ed il legame dell'azienda in relazione al sistema territoriale. Esso attribuisce particolare rilievo a quei comportamenti che pongono la sostenibilità sociale ed ambientale dell'impresa in rapporto con il contesto socioeconomico e con l'identità culturale e paesaggistica del suo territorio.

Stakeholder: sono tutti quei soggetti che possono avere un'influenza o essere influenzati da un'impresa e dalle sue attività, ad esempio: i dipendenti/collaboratori ed i loro familiari; i soci e gli azionisti; i fornitori; i clienti ed i consumatori finali; la comunità locale; le istituzioni pubbliche e anche i concorrenti e la collettività in generale.

Soggetto interessato: soggetto singolo o associato avente sede nel territorio della provincia di Sondrio, interessato alla concessione della Certificazione.

Soggetto responsabile: soggetto nominato dalla Camera di Commercio fra i dirigenti camerali, incaricato per l'istruttoria delle richieste di certificazione di Responsabilità Sociale Locale, le concessioni e i dinieghi, nonché l'irrogazione delle sanzioni ai contravventori.

Territorialità: insieme di caratteristiche relative a prodotti, di servizi ed attività in grado di esprimere e/o recuperare le tradizioni, i valori, le specificità e la memoria storica del territorio.

Marchio "Valtellina" Impresa: il Marchio Collettivo costituito dall'immagine grafica e dal lettering "Valtellina", con il termine "Impresa", sostituito eventualmente dalle diciture individuate dal vigente Regolamento di concessione e Manuale d'uso del marchio "Valtellina" (declinazioni settoriali).

Art. 2 - Oggetto e Finalità

Il presente regolamento definisce le condizioni, i requisiti di ammissibilità e le modalità per la richiesta ed il mantenimento della certificazione di RSL, finalizzata all'ottenimento del marchio "Valtellina" - Impresa. Pertanto, l'utilizzo di detto marchio, come da relativo regolamento approvato con deliberazione n.14 del 28.02.2011, verrà subordinato all'acquisizione di tale certificazione da parte del Soggetto interessato.

La certificazione di RSL ha l'obiettivo di:

- promuovere una cultura imprenditoriale orientata alla responsabilità sociale con attenzione ai principi dello sviluppo sociale, culturale, della tutela ambientale e della valorizzazione delle persone e della conoscenza, nel pieno rispetto delle tradizioni e delle tipicità del territorio;

- favorire la crescita di un'economia locale competitiva e sostenibile attenta ai valori del territorio e aperta nel contempo alle innovazioni;
- sensibilizzare le imprese, le organizzazioni e la società civile sui temi della responsabilità sociale radicata nel contesto territoriale;
- promuovere l'immagine e valorizzare la reputazione delle imprese attente ai valori della responsabilità sociale ed impegnate a contribuire alla crescita del benessere economico, sociale, culturale ed ambientale del proprio territorio.

Art 3. - Requisiti per la concessione della certificazione di Responsabilità Sociale Locale

La certificazione di RSL è rilasciata dalla Camera di Commercio che ne esercita le relative funzioni gestionali. La Camera di Commercio può delegare in tutto o in parte le funzioni gestionali ad un soggetto terzo.

Possono fare domanda di certificazione i Soggetti interessati che ne condividano le finalità come dal precedente art. 2 e che soddisfino i requisiti stabiliti nel presente Regolamento.

I Soggetti interessati dovranno dimostrare di svolgere, nel territorio della provincia di Sondrio, un'attività di produzione, lavorazione e/o confezionamento e/o commercializzazione di prodotti oppure di fornitura di servizi, per i quali siano riconoscibili caratteristiche distintive in termini di responsabilità sociale e di legame con il territorio provinciale.

I Soggetti interessati sono obbligatoriamente tenuti a compilare la scheda dei requisiti di RSL in ognuna delle tre parti in cui essa risulta composta e riguardanti le tre dimensioni che identificano l'impegno dell'impresa in termini di RSL (dimensione Ambientale, dimensione Sociale, dimensione Identità Locale). Tale scheda ha valore di autocertificazione ai sensi di legge.

La concessione della certificazione al Soggetto interessato è subordinata al raggiungimento del punteggio minimo previsto con riferimento a ciascuna delle tre dimensioni di cui sopra. Tale punteggio minimo risulta diversificato in base al settore produttivo di appartenenza nonché alle dimensioni aziendali del Soggetto interessato, come da schema allegato A) al presente regolamento.

Le decisioni relative alle domande di certificazione sono di competenza del Soggetto responsabile.

Art. 4 – Modalità di presentazione della richiesta di certificazione di Responsabilità Sociale Locale

Il Soggetto interessato deve presentare alla Camera di Commercio apposita domanda di certificazione di RSL, contenente anche l'impegno ad osservare il presente Regolamento e gli allegati che ne costituiscono parte integrante.

La domanda può essere presentata esclusivamente in modalità telematica e con sottoscrizione digitale all'indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata della Camera di Commercio all'interno delle finestre temporali semestrali, di norma previste, rispettivamente, nei mesi di maggio e di novembre.

Al momento di presentazione della domanda il Soggetto Interessato deve essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) essere iscritto e attivo al Registro Imprese della Camera di Commercio di Sondrio, a partire da un minimo di 2 anni dalla data di presentazione della domanda;
- b) avere sede operativa nella provincia di Sondrio;
- c) essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale, dei contributi e degli oneri previdenziali, fatta salva la possibilità, in caso contrario, di regolarizzare la propria posizione entro il breve termine fissato dalla Camera di Commercio;
- d) non trovarsi in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUUE C 244 del 1° ottobre 2004);

- e) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- f) per il rappresentante legale e il titolare, non aver riportato condanne con sentenza definitiva a pene detentive negli ultimi 5 anni, senza la concessione della sospensione condizionale della pena, per reati non colposi nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto, della salute pubblica, della sicurezza sul lavoro e del rispetto della normativa sul lavoro, in materia di fede ed economia pubblica, industria, commercio, in campo finanziario e valutario.

Il Soggetto Responsabile dispone tuttavia di ampia facoltà di verifica dei requisiti di cui al comma che precede. In particolare, relativamente alle disposizioni di cui alla lettera f), il Soggetto Responsabile ha facoltà di accertamento ed autonomia di giudizio in ordine ad ulteriori tipologie di condanna, tenuto conto della finalità di assicurare la tutela del valore della certificazione di responsabilità sociale locale. Qualora da tali ulteriori valutazioni consegua un giudizio di non ammissibilità, la decisione del Soggetto Responsabile deve essere convalidata dalla Giunta camerale.

Il venire meno dei requisiti di ammissibilità di cui sopra, in ogni momento della procedura, comporta l'esclusione dalla medesima e, in caso di avvenuta concessione, la decadenza dalla stessa.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) Scheda con dati anagrafici e aziendali - All. 1;
- b) Dichiarazione di libero esercizio dei diritti personalizzata per RST - All. 2
- c) Scheda dei requisiti di Responsabilità Sociale Locale di cui al precedente art.3 - All. 3;
- d) Dichiarazione di assoggettamento al regime dei controlli- All. 4;
- e) Altra eventuale documentazione a supporto della scheda dei Requisiti di cui al precedente punto.

Art. 5 - Istruttoria e concessione della certificazione di Responsabilità Sociale Locale

Il Soggetto Responsabile una volta ricevuta la documentazione presentata provvede ad accertare l'ammissibilità della domanda. In caso negativo, l'istruttoria si chiude con comunicazione inviata al Soggetto Interessato.

Svolta positivamente l'istruttoria di ammissibilità, il Soggetto Responsabile provvede all'istruttoria di merito, in particolare a:

- verificare la completezza e la congruità della domanda;
- verificare il raggiungimento del punteggio minimo per i requisiti indicati al precedente art.3;
- redigere un verbale sull'esito dell'istruttoria.

Al positivo svolgimento dell'istruttoria di merito consegue il rilascio di un attestato di certificazione e all'inclusione del Soggetto Interessato nell'Elenco delle Imprese certificate.

Il Soggetto Responsabile nel corso dell'istruttoria ha facoltà di richiedere al Soggetto interessato chiarimenti in merito alla documentazione fatta pervenire o, eventualmente, un'integrazione alla stessa.

Il Soggetto Responsabile ha altresì facoltà di acquisire per proprio conto, da fonti ritenute opportune, informazioni idonee ad accertare il possesso dei requisiti dichiarati.

La competenza di decidere sulla domanda e quindi di concedere la certificazione spetta al Soggetto responsabile che, nella fase di istruttoria, può avvalersi di esperti esterni. Gli estremi di tale decisione dovranno essere riportati in apposito verbale e trasmessi al Soggetto interessato con comunicazione sottoscritta digitale, tramite posta elettronica certificata.

La comunicazione, in caso di reiezione della domanda, contiene l'indicazione dei motivi che l'hanno determinata.

Le decisioni in merito alla richiesta di RSL sono adottate entro 60 giorni dalle previste scadenze semestrali di cui al precedente art.4.

Avverso la decisione del Soggetto responsabile è ammesso ricorso alla Giunta della Camera di Commercio entro 30 giorni dal ricevimento della decisione medesima. Le decisioni della Giunta della Camera di Commercio in merito ai ricorsi devono essere motivate e sono inappellabili.

Il Soggetto Interessato destinatario di una decisione di diniego di concessione può ripresentare domanda alla successiva finestra temporale esclusivamente presentando ulteriore documentazione probatoria.

Art.6 - Contributo dell'impresa certificata

Ogni impresa certificata è tenuta al versamento alla Camera di Commercio di un contributo per le spese di istruttoria, tenuto conto dei costi sopportati da quest'ultima per tale attività. Tale contributo, la cui misura è determinata dalla Giunta camerale e periodicamente aggiornato su proposta del Soggetto Responsabile, sarà scomputato dalla tariffa di concessione (prima annualità) relativa alla licenza d'uso del marchio "Valtellina Impresa" successivamente conseguita dal Soggetto Interessato.

Il mancato versamento del contributo entro i termini fissati dalla Camera di Commercio comporta la sospensione dell'istruttoria fino alla data di regolarizzazione, accertata dal Soggetto Responsabile.

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 14.

Art. 7- Durata e rinnovo della certificazione

La durata di validità della Certificazione coincide con la durata della licenza d'uso del marchio "Valtellina" rilasciata; in tutti gli altri casi la certificazione ha una durata di tre anni.

Il rinnovo si intende subordinato ad un aggiornamento documentale che attesti l'introduzione, durante il trascorso periodo di validità della certificazione, di almeno una nuova prassi migliorativa stabile e/o ricorrente (ovvero non saltuaria od episodica) oppure di un comprovato e sensibile miglioramento di performance relativamente ad una o più prassi già in precedenza dichiarate, sempre che l'impresa non abbia provveduto ad inoltrare domanda di recesso.

Nessun onere è richiesto all'azienda in sede di rinnovo.

Art. 8 - Diritti e doveri dell'impresa certificata

La certificazione di RSL conferisce il diritto di richiedere la licenza d'uso del marchio "Valtellina" - Impresa ed impegna l'impresa certificata al rispetto:

- a) del presente Regolamento;
- b) del divieto di compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la reputazione della Certificazione;
- c) dell'obbligo di mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della certificazione, salvo che per eventi indipendenti dalla propria volontà. In tali casi l'impresa è tenuta a darne comunicazione alla Camera di Commercio in modalità telematica, con posta elettronica certificata;
- d) del divieto di utilizzare il marchio "Valtellina" - Impresa, se acquisito, nel caso in cui la Certificazione di RSL sia stata oggetto di revoca, recesso o sospensione;
- e) dell'obbligo di assoggettarsi al regime dei controlli di cui all'art. 7, consentendo all'ODC libero accesso, assistenza e informazioni utili per l'espletamento dei controlli, rendendo disponibile tutta la documentazione giudicata utile a tal fine ed attivando le opportune azioni correttive prescritte dall'ODC.

La certificazione ed i diritti che ne derivano non sono trasmissibili.

Art. 9 - Modalità di espletamento dei controlli

L'ODC si riserva di effettuare annualmente le necessarie forme di controllo secondo un Piano Annuale dei Controlli (PAC) che prevede visite ispettive da eseguirsi a campione presso le imprese certificate, previa comunicazione alle stesse. Nello specifico, i controlli potranno essere effettuati direttamente dalla Camera di Commercio o delegati a soggetti terzi indipendenti.

I controlli saranno finalizzati a verificare il rispetto e la conformità a quanto dichiarato nella documentazione fornita all'atto delle richiesta di certificazione ed il mantenimento delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio. Tali controlli non escludono e non si sostituiscono a quelli previsti dalla normativa vigente.

Gli esiti dei controlli effettuati saranno evidenziati in un Rapporto di conformità in cui l'ODC potrà eventualmente richiedere all'impresa certificata azioni correttive.

I controlli possono, in ogni caso, essere effettuati anche al di fuori del previsto PAC a seguito di informazioni acquisite direttamente dalla Camera di Commercio e/o dietro segnalazione, ad opera di varie categorie di stakeholder, di situazioni, prassi, comportamenti non in linea con quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda di certificazione. Le segnalazioni devono comunque essere supportate da evidenze oggettive, cioè da informazioni e/o documentazioni qualitative o quantitative verificabili.

Le spese aggiuntive per i controlli al di fuori del previsto PAC dovranno essere poste a carico dell'impresa interessata.

Art. 10 – Sanzioni

Nel caso in cui vengano accertate, in sede di controllo, non conformità in un'azienda alla quale sia stata concessa la certificazione di RSL è prevista l'applicazione alla stessa di una sanzione commisurata all'entità dell'irregolarità.

Nello specifico tale sanzione potrà coincidere con:

- Verbale di ammonizione;
- Sospensione temporanea della Certificazione;
- Revoca della Certificazione

I provvedimenti contenenti le sanzioni e le relative motivazioni vengono trasmessi all'impresa interessata con comunicazione sottoscritta digitalmente inviata tramite posta elettronica certificata.

Le sanzioni a fronte di non conformità gravi possono essere accompagnate dalla pubblicazione, a cura della Camera di Commercio e a spese dell'impresa sanzionata, del relativo provvedimento su quotidiani o riviste specializzate.

Le sanzioni, ad esclusione del verbale di ammonizione, possono essere impugnate con ricorso alla Giunta della Camera di Commercio da effettuarsi entro 60 giorni dalla notifica. Su richiesta di parte o su iniziativa della Giunta della Camera di Commercio può essere disposta l'audizione del soggetto sanzionato. La Giunta della Camera di Commercio decide nei 60 giorni successivi alla data di presentazione del ricorso, comunicandone l'esito all'impresa interessata entro 30 giorni successivi alla decisione.

Art. 11 - Verbale di ammonizione

Il verbale di ammonizione viene rilasciato a fronte di non conformità lievi ovvero tali da non pregiudicare l'immagine e/o la reputazione legate al possesso della certificazione. Esso consiste in un richiamo inviato all'impresa interessata.

Art. 12 – Sospensione

La sospensione temporanea della certificazione è applicabile per un tempo determinato non superiore ad un anno a fronte di una non conformità grave di tipo I, ovvero nel caso in cui, senza giustificato motivo,

l'impresa risulti non conforme con quanto dichiarato nella documentazione presentata ai fini dell'ottenimento della certificazione, pur mantenendo inalterato il punteggio minimo di cui all'art.3.

La sospensione deve comunque essere applicata:

- nel caso in cui sia stato assunto un provvedimento cautelativo da parte dell'Autorità giudiziaria;
- l'impresa certificata abbia rifiutato senza giustificato motivo la visita dell'ODC.

La sospensione e la relativa motivazione vengono comunicate dal Soggetto responsabile all'impresa certificata con l'indicazione del periodo di applicazione e delle condizioni per il suo annullamento. La sospensione può essere comunque revocata anticipatamente quando il Soggetto Responsabile abbia accertato l'adempimento delle condizioni richieste.

In ogni caso la sospensione della certificazione darà adito in concomitanza alla sospensione della licenza d'uso del marchio "Valtellina" - Impresa, secondo quanto previsto dal relativo Regolamento approvato con deliberazione n.14 del 28.02.2011 e modificato con deliberazione n. 16 del 27.02.2012, nonché alla sospensione dell'impresa dall'Elenco delle imprese certificate.

Art. 13 - Revoca e decadenza

La revoca viene deliberata dalla Camera di Commercio a fronte di una non conformità grave di tipo II, ovvero nel caso in cui l'impresa risulti non conforme con quanto dichiarato nella documentazione presentata ai fini dell'ottenimento della certificazione, in misura tale da non rispettare il punteggio minimo di cui all'art.3, così pregiudicando l'immagine e/o la reputazione legate al possesso della certificazione e dando luogo ad un uso improprio del marchio "Valtellina" - Impresa, qualora acquisita la relativa licenza d'uso.

La revoca della certificazione viene altresì adottata quando l'impresa

- abbia utilizzato la certificazione di RSL in termini illegali, ingannevoli o fraudolenti;
- permanga nella condizione di mancata risoluzione di una non conformità grave di tipo I per un periodo superiore a quello previsto in caso di sospensione di cui all'articolo 12.

In ogni caso, la revoca della certificazione darà adito in concomitanza alla revoca della licenza d'uso del marchio "Valtellina" - Impresa, secondo quanto previsto dal relativo Regolamento approvato con deliberazione n.14 del 28.02.2011 e modificato con deliberazione n. 16 del 27.02.2012.

La revoca darà adito altresì alla cancellazione dell'impresa dall'Elenco delle Imprese certificate.

In tema di decadenza, si richiama quanto previsto dal precedente articolo 4.

Art. 14 – Recesso

L'impresa certificata, prima della scadenza della certificazione, può in qualsiasi momento rinunciare alla stessa. In tal caso, deve inviare alla Camera di Commercio una esplicita comunicazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'operatività del recesso decorre dal momento della avvenuta ricezione della comunicazione.

In ogni caso il recesso darà adito in concomitanza alla rinuncia della licenza d'uso marchio "Valtellina Impresa" secondo quanto previsto dal relativo Regolamento approvato con deliberazione n.14 del 28.02.2011 e modificato con deliberazione n. 16 del 27.02.2012. Il recesso darà altresì adito alla rinuncia all'iscrizione nell'Elenco delle Imprese certificate.

Il recedente ed il revocato sono altresì per la loro parte responsabili verso la Camera di Commercio e verso i terzi per tutte le obbligazioni assunte dalla Camera di Commercio medesima.

Art. 15 – Controversie

In caso di controversie relative all'interpretazione e/o l'applicazione del presente Regolamento le parti hanno l'obbligo di esperire un tentativo di mediazione presso il Servizio di Mediazione della Camera di

Commercio di Sondrio secondo il vigente Regolamento di mediazione, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

In caso di mancata conciliazione, le controversie saranno risolte mediante arbitrato amministrato, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di Como, da un Arbitro da nominarsi secondo il vigente Regolamento che le parti dichiarano di conoscere e di accettare.

Art. 16 - Obbligo di riservatezza

Gli atti e le informazioni riguardanti il Soggetto interessato e l'impresa certificata sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta del Soggetto interessato o dell'impresa certificata.

La Camera di Commercio è vincolata al segreto professionale.

Allegato A

Punteggio Minimo RESPONSABILITA' SOCIALE LOCALE			
Imprese : Dimensioni e Settori	DIMENSIONE AMBIENTALE	DIMENSIONE IDENTITA' LOCALE	DIMENSIONE SOCIALE
MICRO IMPRESA (FINO A 5 ADDETTI)			
Manifattura	18	8	18
Edilizia	9	6	18
Agricoltura	21	13	18
Alberghi ristoranti	17	11	18
Commercio e trasporti	14	9	18
Servizi	14	6	18
PICCOLA IMPRESA (da 5 a 49 addetti)			
Manifattura	18	8	26
Edilizia	9	6	21
Agricoltura	21	13	21
Alberghi ristoranti	17	11	22
Commercio e trasporti	14	9	22
Servizi	14	6	22
MEDIA IMPRESA (da 50 a 249 addetti)			
Manifattura	25	12	38
Edilizia	13	10	32
Agricoltura	25	15	28
Alberghi ristoranti	23	14	36
Commercio e trasporti	21	12	39
Servizi	17	9	39
GRANDE IMPRESA (> 250 addetti)			
Manifattura	29	12	38
Edilizia	13	10	32
Agricoltura	25	15	28
Alberghi ristoranti	23	14	36
Commercio e trasporti	21	12	39
Servizi	17	9	39

IL SEGRETARIO GENERALE
(Marco Bonat)

IL PRESIDENTE
(Emanuele Bertolini)